

## **Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale nr. 3 del 17 gennaio 2014**

### **MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

Premesso:

- che l'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti adottino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
- che con decreto legislativo nr. 192/2012 è stata integralmente recepita la direttiva comunitaria nr. 7/2011, adottata a livello europeo, per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali aventi per oggetto i contratti tra le imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi.

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti alla luce della recente evoluzione normativa, dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilità si dispone di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra con le seguenti modalità:

- 1) Verificare la compatibilità degli impegni di spesa da assumere con lo stanziamento di bilancio;
- 2) Trasmettere con congruo anticipo le determinazioni d'impegno di spesa al servizio finanziario nonché verificare, prima dell'ordinativo di spesa, che la relativa determinazione sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
- 3) Verificare l'accertamento e l'incasso di eventuali flussi di cassa correlati;
- 4) Trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, che deve essere indicata sull'atto stesso, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per emettere i mandati e per eventuali controlli.

### **B) Nuova normativa da applicare**

Il D.Lgs nr. 192/2012 modifica il D.lgs nr. 231/2002 per quanto riguarda il termine di pagamento previsto per le transazioni commerciali e il tasso d'interesse. Per transazione commerciale s'intendono "i contratti comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o le prestazioni di servizi contro il pagamento di un prezzo". Il termine di pagamento previsto per le transazioni commerciali è di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. È possibile pattuire, un termine per il pagamento superiore ai trenta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; tale termine non può essere superiore a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, maggiorato di otto punti percentuali.

### **C) Spese per investimenti**

La definizione di "transazione commerciale" assoggettata alla sopradescritta disciplina include la fornitura di beni e prestazioni di servizi, si possono pertanto ritenere esclusi i lavori, tra l'altro

disciplinati da una normativa specifica contenuta nel Codice degli Appalti e relativo regolamento attuativo.

Per quanto attiene ai lavori pubblici, si applicano pertanto le disposizioni di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) e artt. 141 (Pagamenti in acconto), 142 (Ritardato pagamento), 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo), 144 (Interessi per il ritardato pagamento) del Regolamento di esecuzione DPR n. 207/2010. I pagamenti relativi alle spese in conto capitale sono rilevanti ai fini del Patto di Stabilità, pertanto la tempestività dei pagamenti deve essere coniugata con il rispetto degli obiettivi del patto stesso. Il Servizio finanziario, con il supporto dei Servizi che gestiscono gli interventi in c/capitale, elabora e aggiorna un report contenente le previsioni triennali dei pagamenti e degli incassi relativi alla parte investimenti.

Pertanto prima di adottare atti di approvazione di opere pubbliche o di assunzione di impegni in conto capitale occorre comunicare con congruo anticipo al Servizio Finanziario il crono-programma dei relativi pagamenti al fine di verificare la congruenza con il report elaborato per il rispetto delle norme sul patto di stabilità;

#### D) Ulteriori adempimenti

In merito alla regolarità degli atti d'impegno di spesa e di liquidazione s'individuano i seguenti ulteriori controlli:

- indicazione del codice CIG e/o Cup nei casi previsti dalla normativa;
- rispetto degli obblighi in merito alla tracciabilità dei pagamenti;
- controllo presso gli agenti della riscossione di eventuali utenti morosi per i pagamenti superiori a € 10.000,00;
- verifica della regolarità contributiva ai sensi delle norme vigenti (DURC);
- obbligo d'indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) dei beneficiari per l'esecuzione dei bonifici;
- obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le spese superiori a € 1.000,00 ai sensi dell'art. 18 del D.L. nr. 83/2012 "Amministrazione aperta".